



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 42

del 01/09/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTT. 50 COMMA 5 E 7-BIS E 54 COMMA 4-BIS DEL D.LGS. 267/2000, RELATIVA AGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO AVENTI SUPERFICIE FINO A 250 MQ, VOLTA A TUTELARE LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI, NONCHÉ IL DECORO URBANO E IL PATRIMONIO CULTURALE IN CENTRO STORICO, NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE E NELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA.

ORDINANZA SINDACALE ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTT. 50 COMMA 5 E 7-BIS E 54 COMMA 4-BIS DEL D.LGS. 267/2000, RELATIVA AGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO AVENTI SUPERFICIE FINO A 250 MQ, VOLTA A TUTELARE LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI, NONCHÉ IL DECORO URBANO E IL PATRIMONIO CULTURALE IN CENTRO STORICO, NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE E NELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- durante il mese di settembre, anche grazie alle favorevoli condizioni climatiche, nella nostra città è previsto un intenso calendario di eventi culturali, ricreativi, musicali e di intrattenimento, quali Restate, il Festival di Emergency, la Sagra della Giarèda, il Dinamico Festival, il Festival Aperto, il Festival di Astronomia, il Reggiane Festival, gli Aperitivi Danzanti in Centro, oltre a mercatini, manifestazioni, spettacoli all'aperto e visite guidate alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
- tali eventi richiamano un numero maggiore di residenti e visitatori e tali circostanze comportano un utilizzo più intenso degli spazi pubblici e una maggiore frequentazione delle principali piazze, vie e luoghi di aggregazione del Centro Storico e delle aree limitrofe;
- con Ordinanza Sindacale n. 32 del 24/07/2026 è stata disposta, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 agosto 2026, la chiusura nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 06:00 degli esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq, ubicati nelle aree del Centro Storico, della Stazione e nelle ulteriori zone individuate dalla planimetria allegata alla medesima ordinanza;
- il predetto provvedimento è stato adottato ai sensi degli artt. 50, commi 5 e 7-bis, e 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, quale misura finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, del decoro cittadino, della vivibilità degli spazi pubblici e della tranquillità dei residenti nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di aggregazione notturna e abuso di sostanze alcoliche.

RILEVATO CHE

- durante il periodo di efficacia del predetto provvedimento, la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia hanno svolto attività di monitoraggio e controllo del

territorio, finalizzate a verificare l'andamento dei fenomeni che avevano determinato l'adozione della misura;

- le risultanze dei servizi effettuati, come documentato nei verbali della Polizia Locale n. 18441/26, n. 19133/26, n. 19147/26, n. 17646/26 e n. 16258/26, nonché negli ulteriori atti acquisiti agli uffici competenti, hanno consentito di accertare violazioni e comportamenti riconducibili ad assembramenti nelle ore serali e notturne, consumo e abuso di sostanze alcoliche, abbandono di rifiuti, schiamazzi e ulteriori condotte idonee a compromettere la sicurezza urbana, il decoro cittadino e la quiete pubblica;
- dall'attività di controllo svolta è altresì emerso che le misure introdotte con la citata ordinanza hanno contribuito al contenimento di parte delle criticità rilevate, determinando effetti positivi in termini di riduzione dei fenomeni maggiormente impattanti nelle aree interessate;
- permangono tuttavia situazioni di criticità e condizioni di rischio per la sicurezza urbana, il decoro e la civile convivenza, che continuano a generare disagio per i residenti e che continuano a incidere negativamente sulla regolare e ordinata fruizione degli spazi pubblici;
- i cittadini residenti, i gruppi di Controllo di Vicinato e gli operatori impegnati nelle attività di presidio del territorio hanno rappresentato all'Amministrazione comunale l'esigenza di garantire adeguati strumenti di prevenzione e contenimento dei fenomeni sopra descritti;
- nel corso delle competenti sedi istituzionali e di coordinamento, incluse le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata evidenziata l'opportunità di adottare strumenti amministrativi idonei a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, degrado urbano e disturbo della quiete pubblica nelle aree interessate.

VALUTATO PERTANTO CHE

-all'esito del periodo di applicazione dell'Ordinanza n. 32/2026, la situazione di fatto che aveva giustificato l'adozione delle misure risulta solo parzialmente superata e presenta tuttora elementi che richiedono specifici interventi di prevenzione e tutela;

-gli elementi acquisiti nel corso dell'attività istruttoria evidenziano la necessità di adottare un nuovo e autonomo provvedimento, calibrato sulla situazione attualmente riscontrata, al fine di consolidare i risultati conseguiti e prevenire il riproporsi delle criticità accertate;

- la sola inibizione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche renderebbe le limitazioni facilmente eludibili e non puntualmente controllabili.

RITENUTO CHE

- le misure previste dal presente provvedimento risultino necessarie, adeguate e proporzionate rispetto agli interessi pubblici perseguiti e coerenti con le

risultanze dell'attività di monitoraggio e controllo svolta nel territorio comunale;

- la presente ordinanza costituisca un autonomo intervento amministrativo fondato sugli elementi istruttori acquisiti successivamente all'adozione dell'Ordinanza n. 32/2026 e non una mera reiterazione o proroga della precedente disciplina.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in assenza di un nuovo provvedimento, possano ripresentarsi fenomeni di assembramento nelle ore serali e notturne, situazioni di abuso di sostanze alcoliche, episodi di degrado urbano e comportamenti suscettibili di arrecare disturbo alla quiete pubblica, con conseguente pregiudizio per la sicurezza urbana, il decoro cittadino, la qualità della vita dei residenti e la regolare fruizione degli spazi pubblici, soprattutto in considerazione del previsto incremento delle presenze connesso al ricco calendario di eventi e manifestazioni programmati nel mese di settembre; pertanto, si rende necessario adottare misure idonee a prevenire tali criticità e a garantire condizioni adeguate di sicurezza, vivibilità e civile convivenza.

RICHIAMATO

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale dispone che:
«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

CONSIDERATO CHE

- le misure previste dal presente provvedimento sono dirette alla tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro cittadino, della salute pubblica, della vivibilità degli spazi urbani e della tranquillità dei residenti, nel rispetto dei principi di necessità, adeguatezza, proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità;

- le limitazioni introdotte risultano circoscritte alle aree maggiormente interessate dai fenomeni accertati, sono contenute entro limiti temporali determinati e perseguono esclusivamente finalità di interesse pubblico connesse alla prevenzione e al contrasto di situazioni lesive della sicurezza urbana, della quiete pubblica e della civile convivenza;

- le misure oggetto del presente provvedimento sono coerenti con il quadro normativo nazionale e con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia, in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente urbano, del decoro cittadino, della sicurezza urbana e della qualità della vita dei residenti.

RILEVATO CHE

- il regime di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non preclude all'Amministrazione comunale l'esercizio dei poteri attribuiti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano comprovate esigenze di tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, della salute dei cittadini e della quiete dei residenti;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in presenza di situazioni che richiedano interventi immediati a tutela della comunità locale;
- l'art. 50, comma 7-bis, e l'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 consentono l'adozione di provvedimenti limitativi degli orari e delle modalità di svolgimento di determinate attività economiche quando ciò si renda necessario per prevenire e contrastare fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, sul decoro cittadino, sulla tranquillità e sul riposo dei residenti;
- alla luce degli elementi istruttori acquisiti e delle criticità tuttora riscontrate nelle aree interessate, l'adozione delle misure previste dal presente provvedimento costituisce intervento necessario, adeguato e proporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti, risultando altresì il mezzo meno invasivo tra quelli idonei a garantire il raggiungimento delle finalità di tutela sopra richiamate.

VISTI

- lo Statuto del Comune di Reggio Emilia;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «*Modifiche al sistema penale*»;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati*»;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 7-bis, 50, commi 5 e 7-bis, e 54, comma 4-bis;- gli articoli 588 e 688 del Codice Penale;

- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*»;
- il Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza del Comune di Reggio Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018.

RITENUTO, in forza dei poteri attribuiti dall'art. 50, commi 5 e 7-bis, e dall'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, di adottare le misure di seguito indicate al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, abuso di bevande alcoliche e situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza urbana e la vivibilità delle aree interessate.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, discusso all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 31 agosto 2026 e ivi valutato positivamente.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 settembre 2026, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare aventi superficie di vendita fino a 250 mq, tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, ubicati nelle aree individuate dall'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le aree interessate dalla presente ordinanza comprendono le aree individuate nella planimetria allegata, in particolare:

- l'area del Centro Storico, la zona della Stazione Storica e Area Santa Croce fino a via Adua;
- l'area del Cimitero Monumentale e del Gattaglio;
- Quartiere Gardenia;

-le limitrofe aree individuate nella planimetria allegata e ulteriori aree del territorio comunale nelle quali l'attività istruttoria e le risultanze dei controlli effettuati hanno evidenziato l'esistenza di criticità riconducibili a fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, abuso di sostanze alcoliche e problematiche connesse alla sicurezza urbana, come puntualmente individuate nella medesima planimetria.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, nelle aree sopra indicate si intendono ricomprese tutte le aree pubbliche o a uso pubblico, comunque accessibili e fruibili dalla collettività.

La presente ordinanza non si applica ai pubblici esercizi e alle attività adibite alla produzione artigianale di merce alimentare e prodotti gastronomici.

Restano inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le relative distese regolarmente autorizzate, comprese quelle temporanee, nonché le attività svolte nell'ambito di manifestazioni, eventi o iniziative organizzati, patrocinati o espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, qualora la medesima violazione sia commessa per due volte nell'arco di un anno, il Questore può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a quindici giorni, anche nel caso in cui il trasgressore abbia provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

DISPONE CHE

- la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, ai fini della sua più ampia diffusione; tale pubblicazione vale altresì quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

- la comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e agli operatori economici interessati, nonché la pubblicazione della stessa nelle forme previste dalla normativa vigente, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine territorialmente competenti, per gli adempimenti di vigilanza e controllo.

RICORSI

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero Ricorso Straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso, da proporsi al Presidente del Consiglio di Stato, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente (Art. 6 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50).

IL SINDACO

Marco Massari

